



N. 19 - 2026

# CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

## DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

### **Disposizioni per la promozione dell'abitare agricolo dignitoso e la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo**

---

*Approvato dall'Assemblea del 23 luglio 2026*

---

**VISTO** l'articolo 99 della Costituzione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e  
successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 10, lettera i)  
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che  
attribuisce al Consiglio nazionale  
dell'economia e del lavoro l'iniziativa  
legislativa nelle materie di propria  
competenza;

**VISTO** il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;

**VISTO** il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

**CONSIDERATO** che il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato nel settore agricolo richiede interventi integrati volti a promuovere l'abitare agricolo dignitoso, il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'integrazione dei servizi connessi all'abitare e il coordinamento delle politiche pubbliche, nell'ambito del più ampio percorso di iniziativa e approfondimento promosso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di legalità nel mercato del lavoro agricolo e di tutela della dignità della persona che lavora;

**PRESO ATTO** che nella seduta dell'11 giugno 2026, la III Commissione istruttoria permanente «*Politiche dell'Unione europea e cooperazione internazionale*» ha avviato una riflessione sulla riattualizzazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, al fine di adeguarne i contenuti alle attuali esigenze del settore agricolo e di rafforzarne la funzione di prevenzione dello sfruttamento lavorativo;

**PRESO ATTO** che nella seduta del 16 luglio 2026, la III Commissione istruttoria permanente «*Politiche dell'Unione europea e cooperazione internazionale*» ha esaminato e approvato il disegno di legge recante «*Disposizioni per la promozione dell'abitare*

*agricolo dignitoso e la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo*», da sottoporre all'Assemblea;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 16 luglio 2026, con la quale, in coerenza con le determinazioni assunte dalla III Commissione istruttoria ha espresso parere favorevole alla presentazione del disegno di legge all'Assemblea;

**UDITA** la relazione svolta dal Vicepresidente RISSO;

**PRESO ATTO** che l'Assemblea, nella seduta del 23 luglio 2026, ha approvato il disegno di legge, condividendone le finalità di promozione dell'abitare agricolo dignitoso quale strumento di prevenzione dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, anche attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

**SENTITO** il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

### DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante «*Disposizioni per la promozione dell'abitare agricolo dignitoso e la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo*».

## Relazione

Il presente disegno di legge reca disposizioni per la promozione dell'abitare agricolo dignitoso e la prevenzione dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che le condizioni abitative dei lavoratori agricoli rappresentano ancora oggi uno dei principali fattori di vulnerabilità rispetto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita di manodopera e caporalato.

Nonostante il progressivo rafforzamento degli strumenti repressivi introdotti dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, e dai successivi interventi normativi e programmatori, in numerosi contesti territoriali permangono situazioni caratterizzate dalla presenza di insediamenti informali, ghetti rurali e strutture abitative prive dei requisiti minimi di sicurezza, igiene e dignità, che favoriscono condizioni di dipendenza economica e sociale dei lavoratori.

L'esperienza maturata nell'attuazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato e degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha evidenziato come il tema dell'abitare costituisca un elemento strutturale delle politiche di prevenzione dello sfruttamento lavorativo e non possa più essere affrontato esclusivamente

attraverso interventi emergenziali o settoriali.

L'assenza di una disciplina organica dedicata alle condizioni abitative dei lavoratori agricoli determina, infatti, una frammentazione degli interventi pubblici e una significativa disomogeneità territoriale, sia nella programmazione delle iniziative sia negli *standard* qualitativi degli alloggi destinati all'ospitalità della manodopera agricola.

Il presente disegno di legge intende colmare tale lacuna mediante una disciplina unitaria che individua strumenti di programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi, demanda a un decreto ministeriale la definizione degli *standard* abitativi degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli, disciplina le condizioni di accesso ai contributi pubblici per il recupero del patrimonio edilizio e promuove il riutilizzo degli immobili esistenti quale modalità prioritaria per incrementare l'offerta di alloggi destinati ai lavoratori agricoli.

L'intervento si pone in continuità ideale con la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, nota come "Legge Zanibelli", che rappresentò il primo intervento organico dello Stato in materia di abitazioni rurali per i lavoratori agricoli. Diversamente da quell'esperienza, tuttavia, il presente provvedimento non è orientato alla costruzione di un nuovo patrimonio abitativo, bensì alla valorizzazione e al recupero degli immobili esistenti, alla

definizione di *standard* omogenei di qualità abitativa e alla promozione di servizi di supporto idonei a favorire percorsi di inclusione e di legalità.

Particolare rilievo assume la previsione di *standard* abitativi degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli, definiti con decreto ministeriale, e della certificazione quale requisito essenziale per la destinazione degli immobili all'ospitalità dei lavoratori agricoli. Tali strumenti sono finalizzati ad assicurare condizioni uniformi di sicurezza, salubrità e qualità degli alloggi, rafforzando l'efficacia delle attività di vigilanza e prevenzione.

Il provvedimento valorizza, inoltre, il recupero di immobili rurali inutilizzati, di edifici pubblici dismessi e di beni confiscati alla criminalità organizzata, favorendo interventi di rigenerazione territoriale che contribuiscono al contrasto del degrado e al contenimento del consumo di nuovo suolo.

Accanto agli interventi di carattere abitativo, il disegno di legge promuove un sistema integrato di servizi destinati ai lavoratori agricoli, comprendente il trasporto organizzato e sicuro verso i luoghi di lavoro, l'accesso ai servizi sanitari territoriali, l'orientamento ai servizi pubblici e ai servizi per l'impiego, la mediazione linguistica e culturale, l'informazione sui diritti dei lavoratori e il rafforzamento dei canali legali di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le relative attività possono essere realizzate anche mediante la collaborazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni

datoriali, degli enti bilaterali, dei patronati, degli organismi paritetici e degli enti del Terzo settore, valorizzando il contributo dei soggetti che operano stabilmente nel territorio a tutela dei lavoratori agricoli.

Tali misure sono finalizzate a ridurre le condizioni di isolamento e di dipendenza che frequentemente alimentano i fenomeni di sfruttamento lavorativo.

Il provvedimento attribuisce un ruolo centrale alla collaborazione tra Stato, regioni, enti locali e soggetti del Terzo settore, promuovendo forme di coordinamento territoriale e di integrazione tra politiche abitative, servizi pubblici e interventi di inclusione sociale.

La proposta valorizza, inoltre, il concorso di risorse pubbliche e private già disponibili, favorendo la sostenibilità degli interventi senza prevedere l'istituzione di nuovi fondi dedicati.

Il provvedimento introduce inoltre specifiche condizioni per l'accesso ai contributi pubblici destinati agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili, subordinandone la concessione al rispetto della contrattazione collettiva nazionale del settore agricolo e degli indici di coerenza previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto al lavoro irregolare. Esso prevede altresì che gli immobili realizzati o recuperati mediante tali contributi siano destinati all'ospitalità dei lavoratori agricoli per il periodo minimo individuato dal Piano nazionale,

assicurando in tal modo la stabile destinazione pubblicistica degli interventi finanziati.

La proposta normativa si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e i principi della legge, definendo l'abitare dignitoso quale strumento di prevenzione dello sfruttamento lavorativo e di contrasto al caporalato.

L'articolo 2 istituisce il Piano nazionale per l'abitare agricolo dignitoso quale principale strumento di programmazione degli interventi, individuandone i contenuti essenziali, ivi compresi il periodo minimo di destinazione degli immobili realizzati, recuperati o riqualificati mediante contributi pubblici e gli indirizzi per la verifica del rispetto del relativo vincolo.

L'articolo 3 disciplina la *governance* della legge attraverso l'istituzione della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Osservatorio nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 4 prevede l'adozione di *standard* abitativi minimi nazionali e disciplina la certificazione degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli.

L'articolo 5 individua le tipologie di intervento prioritario, privilegiando il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di foresterie agricole. La disposizione

disciplina, inoltre, le condizioni di accesso ai contributi pubblici destinati agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili, subordinandoli al rispetto della contrattazione collettiva nazionale di settore e degli indici di coerenza previsti dalla normativa vigente, nonché la destinazione degli immobili finanziati all'ospitalità dei lavoratori agricoli per il periodo minimo stabilito dal Piano nazionale.

L'articolo 6 promuove servizi integrati a supporto dell'abitare agricolo, favorendo l'accesso ai servizi essenziali, il rafforzamento dei canali legali di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

L'articolo 7 disciplina le condizioni di utilizzo degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli, garantendo il rispetto degli *standard* abitativi, la trasparenza dei contributi richiesti e la tutela dei lavoratori da ogni forma di condizionamento o sfruttamento.

L'articolo 8 individua i soggetti che possono promuovere e realizzare gli interventi previsti dalla legge, disciplina gli strumenti di coordinamento territoriale e prevede il concorso di risorse pubbliche e private disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 reca le disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finali, reca la clausola di invarianza finanziaria, disciplina l'adozione dei provvedimenti attuativi e l'entrata in vigore della legge.

## Disegno di legge

### **Art. 1.**

*(Finalità e principi)*

1. La presente legge promuove condizioni abitative dignitose, sicure e salubri per i lavoratori agricoli, quali strumenti di prevenzione dello sfruttamento lavorativo, di contrasto al caporalato e di sostegno allo sviluppo sostenibile dei territori rurali.

2. A tal fine, la presente legge disciplina gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi destinati all'accoglienza dei lavoratori agricoli, promuove il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, favorisce l'integrazione dei servizi connessi all'abitare e assicura l'adozione di *standard* abitativi uniformi sull'intero territorio nazionale.

3. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono attuati nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti di tutela della dignità della persona, della salute, della sicurezza sul lavoro, della sostenibilità ambientale, del contenimento del consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

**Art. 2.**

*(Piano nazionale per l'abitare agricolo  
dignitoso)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, il Piano nazionale per l'abitare agricolo dignitoso.

2. Il Piano ha durata triennale ed individua:

*a)* il fabbisogno abitativo dei lavoratori agricoli, articolato per ambiti territoriali;

*b)* le aree caratterizzate da elevata concentrazione di lavoro agricolo stagionale ovvero da fenomeni di degrado abitativo;

*c)* gli obiettivi prioritari di superamento degli insediamenti informali e dei ghetti rurali;

*d)* gli indirizzi per il recupero, la riqualificazione e la realizzazione di alloggi e foresterie agricole;

*e)* gli indirizzi per il coordinamento degli interventi statali, regionali e locali;

*f)* il periodo minimo di destinazione degli immobili realizzati, recuperati o

riqualificati mediante contributi pubblici all'ospitalità dei lavoratori agricoli, nonché gli indirizzi per la verifica del rispetto del relativo vincolo.

3. Le amministrazioni competenti esercitano le funzioni previste dalla presente legge nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano nazionale.

### **Art. 3.**

*(Governance e coordinamento)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia per l'abitare agricolo dignitoso, con funzioni di coordinamento dell'attuazione del Piano nazionale.

2. La Cabina di regia assicura il raccordo tra le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento della Cabina di regia.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito

l'Osservatorio nazionale sull'abitare  
agricolo con i seguenti obiettivi:

*a)* cura la raccolta e l'analisi dei dati  
concernenti le condizioni abitative dei  
lavoratori agricoli;

*b)* monitora l'attuazione del Piano  
nazionale;

*c)* predispone la relazione annuale  
sullo stato di attuazione della presente  
legge, da trasmettere al Parlamento entro  
il 30 giugno di ciascun anno.

4. Con decreto del Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali, da adottare entro  
sessanta giorni dalla data di entrata in  
vigore della presente legge, sono  
disciplinati la composizione e il  
funzionamento dell'Osservatorio.

#### **Art. 4.**

*(Standard abitativi e certificazione degli  
alloggi)*

1. Con decreto del Ministro della  
salute, di concerto con il Ministro del  
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro  
dell'agricoltura, della sovranità alimentare  
e delle foreste e il Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti, da adottare  
entro sei mesi dalla data di entrata in  
vigore della presente legge, sono definiti

gli *standard* abitativi minimi degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli.

2. Gli *standard* disciplinano, in particolare:

- a) i requisiti igienico-sanitari;
- b) le condizioni di sicurezza;
- c) la superficie minima disponibile per ciascun occupante;
- d) la dotazione dei servizi essenziali e spazi comuni;
- e) l'accessibilità, la salubrità e l'efficienza energetica degli immobili;
- f) le condizioni di utilizzo degli alloggi temporanei e delle foresterie agricole.

3. La certificazione è rilasciata dal comune territorialmente competente o dall'autorità individuata dalla normativa regionale, e costituisce requisito essenziale per la destinazione all'ospitalità dei lavoratori agricoli, pena l'irrogazione di sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 9.

#### **Art. 5.**

*(Interventi per l'abitare agricolo e la rigenerazione dei territori rurali)*

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, sono promossi interventi finalizzati a:

*a)* recuperare e rifunzionalizzare immobili rurali inutilizzati o sottoutilizzati;

*b)* riqualificare edifici pubblici dismessi;

*c)* recuperare beni confiscati alla criminalità organizzata;

*d)* realizzare foresterie agricole e alloggi temporanei destinati ai lavoratori agricoli;

*e)* favorire il recupero del patrimonio edilizio situato nei borghi rurali e nelle aree interne.

2. Nell'attuazione degli interventi è attribuita priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente e al contenimento del consumo di nuovo suolo.

3. Gli immobili recuperati o riqualificati ai sensi della presente legge sono destinati prioritariamente all'accoglienza dei lavoratori agricoli secondo le modalità stabilite dagli atti di programmazione e dalle convenzioni stipulate dai soggetti attuatori.

4. L'accesso ai contributi pubblici destinati agli interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili di cui al presente articolo è subordinato al rispetto, da parte dei beneficiari, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore agricolo sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli indici di coerenza di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199.

5. Gli immobili realizzati, recuperati o riqualificati mediante i contributi di cui al comma 4 sono destinati all'ospitalità dei lavoratori agricoli per un periodo minimo stabilito dal Piano nazionale di cui all'articolo 2.

#### **Art. 6.**

*(Servizi integrati a supporto dell'abitare  
agricolo)*

1. Gli interventi realizzati ai sensi della presente legge favoriscono, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, l'accesso dei lavoratori agricoli ai servizi essenziali connessi all'abitare e all'inclusione sociale.

2. In particolare, sono promossi:

a) servizi di trasporto organizzato e sicuro dei lavoratori verso i luoghi di lavoro;

b) servizi di assistenza sanitaria territoriale;

c) attività di orientamento ai servizi pubblici e ai servizi per l'impiego;

d) iniziative di mediazione linguistica e culturale;

e) attività di informazione e assistenza in materia di diritti dei lavoratori, di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di accesso ai servizi di tutela;

f) servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, realizzati in raccordo con i centri per l'impiego e gli altri soggetti pubblici competenti.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere realizzate, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito degli accordi o delle convenzioni di cui al comma 1, anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali, degli enti bilaterali, dei patronati, degli organismi paritetici e degli enti del Terzo settore.

4. Le regioni assicurano il coordinamento dei servizi di cui al

presente articolo nell'ambito della programmazione sociosanitaria e delle politiche attive del lavoro.

5. Nell'attuazione degli interventi è prestata particolare attenzione ai lavoratori agricoli in condizioni di maggiore vulnerabilità.

**Art. 7.**

*(Condizioni di utilizzo degli alloggi destinati ai lavoratori agricoli)*

1. I soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi destinati ai lavoratori agricoli garantiscono il rispetto degli *standard* abitativi previsti dall'articolo 4.

2. Eventuali contributi richiesti ai lavoratori per l'utilizzo degli alloggi devono essere predeterminati, proporzionati ai costi effettivamente sostenuti e corrisposti mediante strumenti di pagamento tracciabili.

3. Salvo diversa pattuizione di natura convenzionale, è fatto divieto di subordinare l'accesso o la permanenza nell'alloggio, nonché l'accesso ai servizi di trasporto previsti dalla presente legge:

*a)* all'accettazione di uno specifico rapporto di lavoro;

b) alla permanenza presso un determinato datore di lavoro;

c) all'adesione a organizzazioni, associazioni o altri enti;

d) all'erogazione di somme o altre utilità non dovute ovvero connesse ad attività di intermediazione lavorativa.

4. Le misure previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della dignità, della libertà di autodeterminazione e della parità di trattamento dei lavoratori agricoli e non possono costituire strumenti di pressione, discriminazione o sfruttamento.

### **Art. 8**

*(Partecipazione degli enti territoriali e del Terzo settore)*

1. Le iniziative previste dalla presente legge possono essere promosse e realizzate dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti del Terzo settore, dalle cooperative sociali, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni datoriali, dagli enti bilaterali, dagli organismi paritetici e dagli altri soggetti pubblici o

privati senza scopo di lucro operanti nel rispetto delle finalità della presente legge.

2. Le amministrazioni competenti promuovono accordi territoriali finalizzati al coordinamento degli interventi abitativi, dei servizi di trasporto e delle politiche di inclusione sociale dei lavoratori agricoli.

3. Le iniziative previste dalla presente legge possono essere realizzate anche mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate a interventi coerenti con le finalità della presente legge, nonché mediante il concorso di risorse pubbliche e private.

### **Art. 9**

#### *(Vigilanza e sanzioni)*

1. Le attività di vigilanza sull'attuazione della presente legge sono esercitate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle aziende sanitarie locali, dal comune territorialmente competente o dall'autorità individuata dalla normativa regionale, secondo le rispettive attribuzioni.

2. L'utilizzo di alloggi destinati ai lavoratori agricoli in assenza della certificazione prevista dall'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

3. Nei casi di reiterata violazione l'autorità competente dispone la sospensione dell'utilizzo della struttura fino al ripristino delle condizioni di conformità.

### **Art. 10**

#### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nelle materie del governo del territorio, della tutela e sicurezza del lavoro e della tutela della salute.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore sono adottati i provvedimenti attuativi da essa previsti.

4. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

[segreteria.presidenza@cnel.it](mailto:segreteria.presidenza@cnel.it)

[segreteria.generale@cnel.it](mailto:segreteria.generale@cnel.it)

[protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

[www.cnel.it](http://www.cnel.it)